Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Martedì 28 febbraio — Numero 49

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge **19 novembre 1921, n. 1959,** concernente l'aumento delle **Tariffe per** le inserzioni sulla **Gazzetta ufficiale,** il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 26 corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'On. Cav. Prof. Ivanoe Bonomi, Deputato al Parlamento, ed ha dato l'incarico all'On. Avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data, la Maestà Sua ha nominato l'on. avv. Luigi Facta, presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero per le terre liberate dal nemico; ed ha nominato ministri segretari di Stato per:

gli Affari Esteri, l'On. Dott. Carlo Schanzer, Senatore del Regno;

le Colonie, l'On. Prof. Giovanni Amendola, Deputato al Parlamento;

la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. Prof. Luigi Rossi, Deputato al Parlamento;

le Finanze, l'On. Avv. Giovanni Battista Bertone, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, l'On. Dott. Camillo Peano, Deputato al Parlamento;

la Guerra, l'On. Principe Pietro Lanza di Scalea, Deputato al Parlamento.

la Marina, l'On. Avv. Roberto De Vito, Deputato al Parlamento;

l'Istruzione Pubblica, l'On. Dott. Prof. Antonino Anile, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, l'On. Avv. Vincenzo Riccio, Deputato al Parlamento;
l'Agricoltura, l'On. Avv. Giovanni Bertini, Deputato al Parlamento;
l'Industria e il Commercio, l'On. Conte Avv. Teofilo Rossi, Senatore del Regno;
il Lavoro e la Previdenza sociale, l'On. Avv. Arnaldo Dello Sbarba, Deputato al Parlamento;
le Poste e i Telegrafi, l'On. Duca Dott. Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, Deputato al Parlamento.

Con decreto dello stesso giorno 4 corrente Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sotto Segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'On. Avv. Giuseppe Bevione, Deputato al Parlamento, e quelle rassegnate dalla carica di Sotto Segretario di Stato per:
gli Affari Esteri, dall'On. Avv. Angelo Valvassori-Peroni, Senatore del Regno;
le Colonie, l'On. Conte Pier Gaetano Venino, Deputato al Parlamento;
l'Interno, l'On. avv. Antonio Teso, Deputato al Parlamento;
la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. Giuseppe Sanna Randaccio, Deputato al Parlamento;
le Finanze, l'On. Avv. Giuseppe Albanese, Deputato al Parlamento;
il Tesoro, l'On. Prof. Vincenzo Tangorra, Deputato al Parlamento;
l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, l'On. Avv. Aldo Rossini, Deputato al Parlamento;
la Guerra, l'On. Avv. Luigi Macchi, Deputato al Parlamento;
la Marina, l'On. Ing. Erminio Sipari, Deputato al Parlamento;
l'Istruzione Pubblica, l'On. Prof. Antonino Anile, Deputato al Parlamento;
le Antichità e le Belle Arti, l'On. Avv. Giovanni Rosadi, Deputato al Parlamento;
i Lavori Pubblici, l'On. Avv. Nicola Lombardi, Deputato al Parlamento;
l'Agricoltura, l'On. Dott. Domenico Andrea Spada, Deputato al Parlamento;
l'Industria e Commercio, l'On. Avv. Calogero Cascino, Deputato al Parlamento;
la Marina mercantile e combustibili, l'On. Avv. Enrico Carboni-Boy, Deputato al Parlamento;
il Lavoro e previdenza sociale, l'On. Dott. Giovanni Maria Longinotti, Deputato al Parlamento;
le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. Domenico Brezzi, Deputato al Parlamento;
le Terre Liberate dal nemico, l'On. Avv. Umberto Merlin, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 161 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali della Regia marina, modificato col Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 116;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le quote di aumento di stipendio eccedenti le L. 2500 e le L. 3000 di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, saranno corrisposte tanto agli ufficiali in servizio attivo permanente quanto a quelli delle categorie in congedo, che ne hanno diritto, a partire dal 1° maggio 1920.

Sono abrogate le disposizioni dei suddetti articoli 13 e 14 contrarie a quelle contenute nel comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 162 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a dare esecuzione, un mese dopo dalla data del pre-

sente decreto all'accordo concluso a Portorose, seguito da un protocollo, il 23 novembre 1921, coi governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, del Regno dei Serbo-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni postali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

ACCORDO concernente le relazioni postali fra l'Austria, la Czecoslovacchia, l'Italia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria

In virtù degli articoli 22 e 23 della Convenzione principale di Madrid, i sottoscritti, rappresentanti delle Amministrazioni postali contraenti dei paesi sopraindicati hanno, di comune accordo, per facilitare le loro relazioni postali e con riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti dei loro Stati, concordato le seguenti disposizioni:

Disposizioni generali

Art. 1.

Le Amministrazioni contraenti ristabiliranno il regolare scambio della posta-lettere, delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni, delle riscossioni e dei pacchi originari e a destinazione dei paesi contraenti e dei loro invii provenienti e a destinazione di altri paesi, in rapporto ai quali le Amministrazioni contraenti possono reciprocamente servirsi da intermediari.

Art. 2.

In tutto ciò che non è previsto dal presente accordo, le relazioni postali fra questi paesi saranno regolate dalle vigenti disposizioni della convenzione, accordi e regolamenti d'esecuzione dell'Unione postale universale.

Art. 3.

1. Gli Uffici di scambio, autorizzati alla consegna reciproca dei dispacci chiusi e degli invii allo scoperto sono designati, di comune accordo, dalle Amministrazioni contraenti, le quali s'intenderanno anche fra loro per regolare qualsiasi altro particolare nel loro servizio di scambio.

2. Se l'una delle parti contraenti esercita, d'accordo con un'altra, il trasporto della posta per ferrovia o su di una pubblica strada, al di là della frontiera del suo territorio, l'altra parte deve partecipare alle spese di trasporto.

3. Per facilitare il detto scambio fra paesi limitrofi, le Amministrazioni postali contraenti stabiliranno di comune accordo sui treni che percorrono le linee esistenti fra uno Stato e l'altro dei servizi ambulanti con personale proprio, che potrà raggiungere, al di là della frontiera, la stazione più vicina sita nel territorio dell'altro Stato, presso la quale si trovi un ufficio postale adatto alla consegna ed al ricevimento dei dispacci (corrispondenze e pacchi postali). Ciascuna Amministrazione avrà cura di far valere sul suo territorio le legittimazioni di servizio del personale ambulante dell'altra Amministrazione, come documenti di viaggio e di identità effettivi nella circoscrizione del luogo di frontiera.

4. Salvo accordo contrario, l'istituzione e la soppressione dei dispacci è riservata alle Amministrazioni centrali.

Art. 4.

1. Qualsiasi riduzione di tasse e di diritti, stipulata nel presente accordo, è concessa a titolo di reciprocità.

2. Tutte le tasse stabilite dal presente accordo in franchi si intendono in franco-oro e sono riscosse dalle rispettive Amministrazioni, secondo l'equivalente che esse hanno notificato per i loro differenti servizi, a mezzo dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

3. Le Amministrazioni si comunicheranno direttamente ogni cambiamento che avvenisse nell'equivalente adottato per i servizi della posta-lettere, dei pacchi e dei valori.

Art. 5.

La corrispondenza di servizio deve essere redatta in lingua francese.

Art. 6.

La franchigia postale è accordata, oltre che agli invii di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 13 della Convenzione principale, alle corrispondenze ufficiali di qualsiasi specie relative al servizio telegrafico e telefonico di Stato, scambiate fra le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi e i loro servizi dipendenti.

Posta-lettere

Art. 7.

Le tasse per la francatura delle lettere per il primo porto di 20 grammi e delle cartoline postali scambiate fra i paesi contraenti sono fissate al 75 0[0 delle rispettive tasse internazionali, con facoltà di arrotondarle nella valuta di ogni paese all'80 0[0 al massimo ed al 70 0[0 al minimo.

Art. 8.

Gli invii della posta-lettere in transito, originari da una delle Amministrazioni contraenti e transitanti sul territorio di un'altra Amministrazione contraente, godono su questo territorio di una riduzione del 50 0[0 della tassa di transito internazionale.

Art. 9.

1. Gli invii di campioni possono contenere degli oggetti aventi un modico valore commerciale.

2. Gli invii della posta-lettere contenenti degli oggetti passibili di diritti doganali nel paese di destinazione sono ammessi nei rapporti tra i paesi contraenti.

Lettere e scatolette con valore dichiarato

Art. 10.

La dichiarazione di valore è illimitata.

Le Amministrazioni contraenti ammettono nei loro reciproci rapporti delle lettere con valore dichiarato contenenti delle monete in piccola quantità che non superi l'unità monetaria.

Art. 11.

Le Amministrazioni contraenti si parteciperanno direttamente l'importo dei diritti di assicurazione fissati per le lettere e le scatolette con valore dichiarato, originarie dai loro paesi.

Vaglia postali

Art. 12

Il massimo importo dei vaglia postali scambiati fra i paesi interessati non può superare il massimo fissato nel servizio interno di ogni Stato.

Se vi sarà una differenza fra i due massimi degli Stati interessati, sarà la somma inferiore quella da considerarsi come massimo.

Qualsiasi modificazione del massimo deve essere notificata in tempo utile.

I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

Art. 13.

Le tasse dei vaglia sono fissate in analogia a quelle stabilite dal rispettivo accordo di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilire la progressione conforme alle sue esigenze monetarie.

Art. 14.

1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'accordo di Madrid e dal relativo regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.

2. Ogni Amministrazione paga il suo debito verso l'Amministrazione creditrice nella moneta del paese creditore in denaro contante o con chèque o tratta tirati sulla capitale di questo paese o su di un'altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'Amministrazione corrispondente.

L'Amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa può sospendere il servizio telegraficamente.

Art. 15.

1. Tutti i vaglia emessi saranno concentrati in uno o più uffici designati per lo scambio dei vaglia.

Detti vaglia, dopo essere stati muniti di un bollo speciale del predetto Ufficio, debbono essere rimessi all'Ufficio di cambio corrispondente.

2. Se l'ammontare del vaglia non è indicato nella moneta del paese di destinazione, l'importo originale deve essere cancellato dall'Ufficio di cambio speditore e sostituito, al di sopra di esso, coll indicazione in inchiostro rosso in cifre e in tutte lettere nella moneta del paese di destinazione.

Pacchi

Art. 16.

1. Nelle relazioni reciproche sono ammessi pacchi senza o con valore dichiarato fino al peso di 20 chilogrammi, pacchi ingombranti e pacchi da recapitarsi per espresso.

2. La dichiarazione di valore è illimitata.

3. I pacchi possono essere rispettivamente del peso di 5, 10, 15 o 20 kg.

4. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

5. Le dichiarazioni in dogana debbono essere redatte in lingua francese.

Art. 17.

Le tasse dei pacchi scambiati fra i paesi interessati saranno fissate mediante accordi speciali, riducendole nella misura del possibile.

Art. 18.

Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 kg, è garantito fra i paesi nei quali l'Amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.

La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei paesi contraenti e transitanti per un altro dei paesi contraenti è di 30 centesimi per pacco o per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa è aumentata del 50 0[0.

Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.

Le Amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i paesi per i quali esse possono servire da intermediario nel trasporto dei pacchi indicandovi i totali delle bonificazioni.

Art. 19.

Per la consegna a domicilio (factage), per l'esecuzione delle formalità doganali, per il magazzinaggio, ecc., dei pacchi scambiati reciprocamente, ogni paese riscuoterà dal destinatario le tasse fissate nei suoi regolamenti interni.

Art. 20.

La rispedizione dei pacchi nel paese di destinazione è soggetta alla tassa di rispedizione stabilita dai regolamenti interni.

Detta tassa, come pure quelle di cui al precedente art. 19, non sono annullate in caso di rispedizione o di rinvio in un altro paese.

Art. 21.

L'invio dei pacchi si effettuerà allo scoperto fra gli uffici di cambio designati dalle Amministrazioni interessate; i pacchi di piccole dimensioni potranno però essere inclusi in un sacco,

Le Amministrazioni si comunicheranno, il più presto possibile, dopo aver provveduto al necessario adattamento dei locali, i luoghi ove potranno avvenire le consegne reciproche dei pacchi

Oggetti gravati di assegno

Art. 22.

1. Gli invii della posta-lettere, le lettere e le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi paesi, possono essere gravati di assegno.

2. Il massimo importo dell'assegno è quello fissato per i vaglia postali.

Art. 23.

Le tasse speciali per i pacchi gravati di assegno sono fissate in analogia delle tasse stipulate dalla Convenzione di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilirne la progressione secondo le sue esigenze monetarie.

Responsabilità

Art. 24.

1. Nessuna responsabilità è assunta nei casi di forza maggiore.

2. Nel caso di perdita di un oggetto raccomandato, lo speditore ha diritto ad una indennità di 50 franchi calcolata sulla base dell'equivalente adottato in ogni paese contraente per le tasse delle lettere al momento della spedizione.

3. Il massimo dell'indennità dovuta nel servizio reciproco in caso di perdita, di spogliazione o di avaria d'un pacco senza valore dichiarato, non potrà superare due franchi per ogni chilo-

gramma di peso o frazione di un chilogramma, il franco essendo calcolato sulla base dell'equivalente adottato da ciascuno dei paesi contraenti per la tassa dei pacchi al momento della spedizione.

4. Per le lettere, scatolette e pacchi con valore dichiarato, l'indennità non può superare l'importo del valore dichiarato, espresso nella moneta del paese di origine.

Disposizioni finali

Art. 25.

Il presente accordo entrerà in vigore per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo l'approvazione dell'autorità competente di ogni Stato.

Da quel momento detta Amministrazione sarà vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno già approvato il presente accordo.

Esso è obbligatorio per un tempo indeterminato; tuttavia ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo accordo mediante avviso dato due mesi prima.

La denuncia potrà riguardare uno o più servizi o riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti.

In questo caso l'accordo rimarrà in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri paesi.

Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente accordo.

Art. 26.

Durante il tempo in cui la stipulazione del presente accordo non potesse essere accettata da una delle Amministrazioni contraenti, questa nulladimeno si impegna di mettere in esecuzione i servizi delle lettere assicurate e dei pacchi, con o senza valore dichiarato secondo le prescrizioni internazionali, e ciò entro il periodo di tempo di tre mesi a datare dalla firma del presente accordo.

Fatto a Portorose il ventitrè novembre millenovecentoventuno, in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie

Per:

l'Austria: Richard Schuller, Enderes;

la Czecoslovacchia: Zdy Fiorlinger;

l'Italia: Romano Avezzana, Giuseppe Greborio, Alberto Gaviani, Giuseppe Gnome, Matteucci;

il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Rybar, Krbavao;

la Romania: Elg Enr, Lahovary;

l'Ungheria: Tibor Scitovsky, Gabriel Baron Szalay.

Protocollo finale

Al momento di procedere alle firme dell'accordo concluso in data d'oggi, i sottoscritti rappresentanti delle Amministrazioni contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni contraenti si comunicheranno al più presto possibile, la data dell'attuazione dell'accordo.

I differenti servizi potranno essere iniziati anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 2.

In merito ai vari articoli dell'accordo sono state fatte le seguenti riserve:

All'articolo 1:

La Romania e l'Ungheria non accettano attualmente le scatolette con valore dichiarato che in transito per il loro territorio.

L'Italia per ora non eseguisce il servizio di scambio delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni effetti. La stessa riserva essa fa per le scatolette con valore dichiarato in transito pel suo territorio.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno per il momento non eseguisce il servizio delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni.

All'articolo 3:

L'Austria non aderisce al paragrafo 3 di questo articolo.

All'articolo 6:

L'Austria e l'Italia non aderiscono a questo articolo.

All'articolo 8:

Derogando dalle disposizioni di questo articolo l'Austria non può concedere provvisoriamente che una riduzione del 25 0[0 della tassa di transito internazionale.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno non aderisce provvisoriamente a questo articolo.

All'articolo 9:

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno non aderiscono a questo artcolo.

All'articolo 10:

L'Italia non ammette la dichiarazione di valore illimitato e l'inclusione di monete nelle lettere assicurate.

All'articolo 15:

In Ungheria tutti gli uffici collegati col telegrafo e il telefono emettono vaglia postali; la somma trasmessa è indicata dal mittente nella moneta del paese di destinazione. Per conseguenza, non sono designati gli uffici di cambio; non si usa il timbro speciale e i vaglia a destinazione dell'Ungheria non debbono essere inviati ad uffici di cambio espressamente designati.

All'articolo 16:

L'Austria non ammette per i pacchi una dichiarazione di valore superiore a 1000 franchi. L'Italia non ammette i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi nè i pacchi da consegnarsi per espresso; il valore dichiarato non può essere illimitato. La Romania non esegue la consegna dei pacchi per espresso.

Nel Regno Serbo-Croato-Sloveno il servizio degli espressi è limitato alle località provviste d'un ufficio di posta o la dichiarazione del valore non può superare i 1000 franchi.

All'articolo 17:

Nei rapporti con la Romania e col Regno Serbo-Croato-Sloveno la tassa terminale per i pacchi fino a 5 chili è di 50 centesimi. Per i pacchi di peso superiore la detta tassa è di 40 centesimi in più per ogni 5 chilogrammi.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno esige inoltre la sopratassa di 25 centesimi per pacco prevista dalla Convenzione di Madrid. La Romania rinunzia alla sopratassa di 25 centesimi nei rapporti con tutte le parti contraenti.

All'articolo 18:

L'Austria non accorda per ora la riduzione delle tasse di transito che ai paesi limitrofi che adottano delle tasse ridotte per i pacchi.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno, per ora, non accorda la riduzione delle tasse di transito. La tassa di transito per i pacchi di peso da 10 chilogrammi in su è di 40 centesimi di più per ogni 5 chilogrammi.

All'articolo 24:

Nei rapporti da e per l'Italia, l'indennità dovuta è di 25 franchi al massimo per ogni pacco senza dichiarazione di valore; la detta indennità è calcolata sulla base dell'equivalente per la tassa dei pacchi, al momento della spedizione.

All'articolo 26:

L'Amministrazione delle poste del Regno Serbo-Croato-Sloveno fa le sue riserve circa l'impegno contenuto nell'articolo 26 per quanto riguarda il servizio delle lettere assicurate.

Art. 3.

Le Amministrazioni che hanno fatto delle riserve nel protocollo finale potranno sempre revocarle con lettera ufficiale indirizzata alle altre Amministrazioni.

Art. 4.

L'accordo e il protocollo finale rimangono aperti in favore della Polonia affinchè possa aderirvi in seguito.

Art. 5.

In considerazione delle condizioni speciali di servizio di alcune delle Amministrazioni contraenti, un accordo speciale – qui annesso – è stato concluso fra l'Austria, la Czecoslovacchia, la Romania e l'Ungheria, per l'adozione di altre riduzioni e semplificazioni concernenti il servizio di cui trattasi.

Resta tuttavia inteso che le altre Amministrazioni contraenti saranno sempre libere di accedere al detto accordo speciale a mezzo di una semplice notificazione in via amministrativa, indirizzata alle altre parti firmatarie.

Fatto a Portorose il ventitrè novembre millenovecentoventuno, in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

Per:

l'Austria: Richard Schuller Enderes;

la Czecoslovacchia: Zdy Fiorlinger:

l'Italia: Romano Avezzana, Giuseppe Greborio, Alberto Gaviani, Giuseppe Gnome, Matteucci;

Il Regno serbo-croato-sloveno: Rybar, Krbavao;

la Romania; Elg Enr, Lahovary;

l'Ungheria: Tibor Scitovsky, Gabriel Baron Szalay.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e telegrafi
GIUFFRIDA.

Il numero 166 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego dei combustibili nazionali;

Visto il Reale decreto 3 febbraio 1921, n. 128;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e della agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata dell'applicabilità del decreto 28 marzo 1919, n. 454, di cui all'art. 1 del decreto stesso è prorogata a tutto il 31 dicembre 1922, limite ultimo di tempo per la presentazione delle relative domande; ed i termini di tempo fissati per l'inizio dei lavori rispettivamente nell'art. 3 del decreto medesimo per potere godere delle esenzioni fiscali in detto articolo contemplate e nell'art. 1 del decreto 3 febbraio 1921, n. 128, per potere godere la concessione di cui all'art. 4 del ricordato decreto num. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1925.

Il secondo comma dell'articolo 3 del ricordato decreto 28 marzo 1919, n. 454, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — MAURI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Allo scopo di facilitare il reclutamento dei volontari nel R. corpo delle truppe coloniali della Libia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo primo del suddetto regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

« E' altresì concessa la dispensa, limitatamente alle due prime chiamate per istruzione, ai militari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio come arruolati volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Libia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 153 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910 sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria del Regno ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 29 aprile 1914 e 29 giugno 1921, con le quali la Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno ha approvata una tariffa dei diritti di segreteria ed il regolamento per la relativa applicazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata a resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno:

1. Per ogni certificato L. 2,50.
2. Per ogni copia di atti di ufficio L. 2,50.
3. Scritturazione di ogni pagina e parte di pagina L. 0,50.
4. Legalizzazione di firma L. 2,50.
5. Vidimazione di copie ed estratti d'ufficio L. 2,50.
6. Esami di atti d'ufficio (escluso il registro delle Ditte), L. 1,50.
7. Iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori il 5 0[0 sull'ammontare della cauzione prestata.
8. Iscrizione nei ruoli dei periti per materie commerciali L. 15.
9. Iscrizione nei ruoli dei curatori di fallimento L. 15.

Art. 2.

E' approvato il regolamento per l'applicazione dei diritti predetti, secondo l'annesso testo, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 154 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il decreto-Luogotenenziale 7 luglio 1918, numero 1151, che autorizza la Camera di commercio e industria di Catania ad imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio distretto camerale;

Vista la deliberazione 29 luglio 1920 con la quale la predetta Camera approva la modifica dell'art. 2 del suddetto decreto-Luogotenenziale 7 luglio 1918, nel senso di estendere la tassa camerale anche ai commercianti e industriali non iscritti nei ruoli di ricchezza mobile;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1151, resta modificato nel modo seguente:

« La tassa suddetta sarà applicata a tutti i redditi netti commerciali e industriali prodotti nel distretto ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Quirico d'Orcia (Siena).

SIRE!

Avendo nell'agosto 1921, undici dei quindici consiglieri assegnati al comune di San Quirico d'Orcia rassegnate le dimissioni, mentre un altro era da tempo deceduto, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

E poichè, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, non è possibile indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre d'altra parte, nell'interesse dell'Ente, urge dare allo straordinario amministratore più ampi poteri, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio co-

munale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 gennaio c. a. provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Mannei Carlo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montorio nei Frentani (Campobasso).

SIRE!

Avendo, nel novembre 1921, otto dei quindici consiglieri comunali di Montoro nei Frentani, rassegnate le dimissioni in dipendenza della critica situazione finanziaria dell'Ente, il prefetto, perchè anche altri tre componenti del Consiglio erano dimissionari in precedenza, dovette affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo commissario.

E poichè non sembra possibile, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre per assicurare all'azienda un più organico assetto occorre dare al provvisorio amministratore più ampi poteri, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 gennaio c. a. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montorio nei Frentani in provincia di Campobasso, è sciolto

Art. 2.

Il sig. rag. Francesco Antonio D'Agnillo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Manno Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 gennaio 1922.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Paolini Achille, capitano, in aspettativa per riduzioni di quadri, richiamato in servizio dal 14 ottobre 1921.

Con R. decreto del 7 genaaio 1922:

Vespasiani Vittorino, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° febbraio 1922.

Silva Alessandro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 febbraio 1921.

Biselli Enrico, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 novembre 1921.

Ricco Marco, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 novembre 1920.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Taurella Nicola, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 15 gennaio 1921.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49, dal 5 all'11 dicembre 1921.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Brescia *(a)*	Brescia	—	2	—	2
Como	Lecco	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	4	—	4
Novara	Novara	—	2	—	2
»	Varallo	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	—	1	—	2
Sassari	Ozieri	—	2	—	2
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
		—	22	—	23
Carbonchio sintomatico.					
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	4	—	4
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	—	2	—	2
»	Alessandria	4	—	4	2
»	Asti	7	1	8	3
»	Casale Monferrato	6	—	9	6
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Ab.	Avezzano	—	1	—	3
»	Sulmona	—	1	—	1
Arezzo *(a)*	Arezzo	2	—	6	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Ascoli Piceno	Ascoli	4	—	4	—
»	Fermo	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	5	2
»	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	28	9	69	21
»	Clusone	9	3	26	12
»	Treviglio	29	—	205	21
Bologna	Bologna	17	2	85	8
»	Imola	2	1	4	1
»	Vergato	4	—	11	—
Brescia *(a)*	Breno	3	1	4	9
»	Brescia	67	2	482	42
»	Chiari	27	—	351	46
»	Salò	16	3	93	34
»	Verolanuova	20	2	163	13
Caserta	Nola	—	1	—	1
»	Sora	—	2	—	2
Como	Como	36	15	149	44
»	Lecco	43	18	163	65
»	Varese	21	2	82	12
Cremona *(a)*	Casalmaggiore		5	—	12
»	Crema	—	11	—	24
»	Cremona	—	28	—	55
Cuneo	Alba	1	3	1	5
»	Cuneo	3	—	25	1
»	Mondovì	9	2	34	6
»	Saluzzo	5	2	65	5
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	2	—	2	—
Firenze	Firenze	8	3	11	13
»	Pistoia	1	3	1	5
»	S. Miniato	6	—	10	3
Forlì	Cesena	2	—	46	5
	Forlì	2	—	8	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Forlì	Rimini	2	—	2	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	6	1	16	1
Livorno	Livorno	1	—	3	1
»	Portoferraio	—	4	—	6
Lucca	Lucca	10	1	54	14
Macerata	Camerino	—	1	—	3
»	Macerata	—	3	—	3
Mantova	Mantova	12	8	40	36
Milano	Abbiategrasso	3	3	3	5
»	Gallarate	5	4	5	4
»	Lodi	23	10	31	30
»	Milano	6	10	7	15
»	Monza	1	—	1	—
Modena	Mirandola	5	—	15	2
»	Modena	8	4	19	6
Napoli	Castellammare di S.	4	—	6	—
Novara	Biella	5	2	8	5
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	8	5	35	7
»	Vercelli	7	1	17	1
Padova	Padova	16	3	28	15
Parma	Borgo S. Donnino	5	3	11	18
»	Parma	2	2	2	5
Pavia	Mortara	7	3	11	11
»	Pavia	6	9	8	15
»	Voghera	2	2	3	3
Perugia	Foligno	1	—	2	—
»	Orvieto	2	—	14	—
»	Perugia	2	1	3	3
»	Spoleto	1	—	1	2
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	3	—	3
»	Piacenza	—	5	—	12
Pisa	Pisa	14	4	37	59
»	Volterra	3	2	8	10
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	2	4	4
Ravenna	Lugo	1	1	6	1
»	Ravenna	3	1	8	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Reggio Emilia	Guastalla	—	2	—	2
»	Reggio Emilia	5	2	9	4
Rovigo	Adria	2	—	6	—
»	Rovigo	15	1	31	1
Salerno *(a)*	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	5	1	8	2
Siena	Siena	7	1	23	4
Sondrio *(a)*	Sondrio	8	5	8	13
Teramo	Penne	—	3	—	6
»	Teramo	1	—	1	1
Torino	Ivrea	8	—	19	2
»	Pinerolo	6	—	22	3
»	Susa	4	—	10	—
»	Torino	26	3	164	19
Udine	Pordenone	—	2	—	2
»	Udine	5	1	10	5
Venezia	Chioggia	1	—	5	2
»	Venezia	23	3	59	10
Verona	Verona	17	4	54	27
Vicenza	Vicenza	11	7	17	10
		715	260	2940	911
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo *(a)*	Arezzo	7	—	59	4
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
»	Fermo	2	—	4	—
Belluno	Feltre	2	—	8	9
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	12	—
»	Imola	3	—	6	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	3
Catanzaro	Catanzaro	2	—	5	1
»	Cotrone	—	1	—	3
»	Monteleone di Cal.	1	1	2	5
Firenze	Firenze	—	1	—	2
Macerata	Macerata	—	1	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	2	—
»	Modena	2	—	3	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini					
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	2	—	8	—
»	Potenza	4	—	6	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	1	4	6
Teramo	Teramo	1	—	3	—
		40	7	136	38
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	1	—	1	—
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
		2	1	2	1
Farcino criptococcico.					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	2	1	3
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	2	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Cosenza *(a)*	Paola	1	—	3	—
Genova	Spezia	1	—	1	—
Messina	Messina	2	—	7	2
Napoli	Casoria	2	—	7	—
»	Castellammare di S.	1	—	6	4
»	Napoli	4	—	4	—
Palermo	Palermo	3	—	35	8
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	2
Reggio Calabria	Palmi	—	1	—	1
Salerno *(a)*	Salerno	4	1	6	3
Siracusa *(a)*	Siracusa	2	—	3	—
		27	5	79	23
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	15	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Ancona	Ancona	1	—	2	1
Aquila degli A (*b*)	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia (*a*)	Verolanuova	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	2
Milano	Milano	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Siracusa *(a)*	Modica	—	2	—	2
Veronn	Verona	—	1	—	1
		4	11	11	14
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	2	—	11	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	1
Messina	Mistretta	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
		8	1	17	2
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	7	1
Potenza	Melfi	1	—	3	—
		3	—	10	1
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Colera dei polli.					
Campobasso	Campobasso	2	1	5	5
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		3	1	6	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	22	23
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	46	975	3851
Malattie infettive dei suini	17	47	174
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	14	32	102
Rabbia	14	15	25
Rogna	5	9	19
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	15
Vaiuolo ovino	2	3	11
Morbo coitale maligno	2	2	2
Colera dei polli	2	4	11

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 21 al 27 novembre 1921.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	4	—	39	—
»	Gorizia	15	1	157	5
»	Gradisca	6	—	15	—
»	Monfalcone	4	5	10	8
»	Pola	1	—	2	—
»	Sesana	10	—	46	—
»	Tolmino	2	—	9	4
»	Trieste	8	—	24	—
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Triden.	Borgo	10	2	10	4
»	Riva	4	—	7	—
»	Rovereto (città)	1	—	2	—
»	Rovereto	6	3	42	18
»	Silandro	12	1	73	7
»	Tione	7	—	13	5
»	Trento	3	—	8	—
		95	12	459	51
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
»	Parenzo	1	1	2	2
Venezia Trident.	Borgo	4	—	5	1
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Tione	7	—	9	—
»	Trento	5	1	15	2
		19	3	33	6
Rabbia.					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	6	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento	2	—	2	—
		5	—	9	—
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
»	Sesana	2	—	2	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		5	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	16	107	510
Malattie infettive dei suini	6	22	39
Rabbia	3	5	9
Rogna	4	5	5
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.